

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Lavoro – Sociale
DPG023 - Servizio Tutela sociale - Famiglia
Ufficio –Integrazione Sociale

FAQ per l' Avviso pubblico S.O.L.e.IL: co-progettazione servizi Orientamento al Lavoro ed Empowerment Inter-regionale

FAQ aggiornate all' 11/05/2022 - Dipartimento Lavoro – Sociale - Servizio Tutela sociale, Famiglia

Domande frequenti

1) Premesso quanto stabilito all'art. 2 dell'Avviso: "*È fatto assoluto divieto ai Soggetti proponenti di partecipare al presente Avviso in più di un raggruppamento/partenariato (A.T.S.), ovvero di partecipare al presente Avviso anche in forma singola qualora abbiano partecipato all'Avviso medesimo in partenariato/raggruppamento (A.T.S.). Detto divieto opera sia per il Capofila che per i singoli soggetti Partner*",

Con la presente siamo a chiedere se un Soggetto proponente (capofila e/o partner del costituendo A.T.S.) che operi ed abbia sedi in più regioni e che stia presentando la propria candidatura a valere sull'Avviso pubblicato da altra Regione sul medesimo Progetto possa presentare un'ulteriore candidatura in costituendo A.T.S. anche a valere sull'Avviso pubblicato della Regione Abruzzo.

Risposta

Il divieto richiamato all'art.2 ricorre esclusivamente per questo Avviso regionale. Nulla vieta ad un ente (in qualità di capofila e/o partner di costituenda ATS) di concorrere su Avviso diverso, pubblicato da altra Regione, seppur inseriti nella stessa proposta progettuale interregionale.

2) Con riferimento all'avviso di cui all'oggetto, si richiedono chiarimenti in merito all'articolo Art. 2 -. Soggetti ammessi alla selezione Ai punti c) d) ed e) si recita: Ogni ATI/ATS potrà essere costituita dai soggetti elencati di seguito: c) Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro (Obbligatorio); d) Organismi accreditati per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro (Obbligatorio); e) Organismi accreditati per lo svolgimento di attività di formazione professionale ai sensi della DGR 1°ottobre 2019, n. 682 (Obbligatorio);

Chiediamo se tale obbligatorietà di accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro obblighi alla presenza di tre diversi enti di cui uno accreditato solo ai servizi al lavoro, uno accreditato solo alla formazione professionale ed uno ad entrambi, o se invece è possibile considerare valida tale interpretazione (omissis)



Risposta

L'obbligatorietà è ottemperata anche solo alla presenza di un ente purché lo stesso sia accreditato sia per lo svolgimento di attività di formazione professionale ai sensi della D.G.R.n.7 del 17/01/2018, che per i servizi al lavoro, ai sensi della D.G.R. n. 1100 del 29/12/2015.

3) Segnaliamo inoltre difformità di denominazione della DGR relativa agli accreditamenti della formazione come riportato all'articolo 2 punto e dell'avviso.

Risposta

ERRATA CORRIGE. Per puro errore materiale è stata riportata erroneamente altra D.G.R. Quelle da tenere in considerazione sono la:

- D.G.R. n. 7 del 17/01/2018 che regola la disciplina dell'accredimento dei Soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo;
- D.G.R. n. 1100 del 29/12/2015 che ha approvato la Disciplina per l'Accreditamento di Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo.

4) Con riferimento all'avviso di cui all'oggetto, si richiedono chiarimenti in merito agli articoli 9 e 10. Si richiede se l'elenco della documentazione da allegare è esaustivo o è necessario trasmettere anche gli allegati 7 "Scheda dati per richiesta casellario" e 8 "Scheda dati richiesta Durc"

Risposta

In merito all'art. 10 l'elenco della documentazione è da considerarsi esaustivo. Si specifica tuttavia, che l'all.7 Scheda dati per richiesta casellario e l'all. 8 Scheda dati richiesta DURC anche se non espressamente obbligatori per questa fase è consigliato a provvedere alla loro compilazione e trasmissione contestualmente all'invio della proposta progettuale. In ogni caso verranno richiesti qualora il potenziale soggetto selezionato per la co-progettazione non abbia provveduto ad inviarli entro i termini indicati per la presentazione della domanda di partecipazione, in fase di soccorso istruttorio.

5) Si richiede se l'informativa privacy va compilata soltanto nella voce Diritti dell'interessato, aggiunta data e firmata digitalmente, e si chiede conferma che è sufficiente trasmettere soltanto il documento firmato dal soggetto proponente.

Risposta

Per quanto concerne l'all. 9 Informativa Privacy la scheda va compilata, oltre che nella parte relativa ai "diritti dell'Interessato" e firmata digitalmente dal soggetto proponente, anche nella relativa parte "*Nello specifico, il Responsabile del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679, è*
....., *rappresentante legale della società/ente*



..... con sede legale in(Email:
.....; PEC:; Telefono)".

6) Siamo accreditati come OdF e come ApL presso la Regione Abruzzo, e siamo una società di capitali che svolge la propria attività a scopo di lucro. Sulla base dell'art. 2 lett. c) e d) potremmo far parte di una ATS, ma l'art. 4 lett. A specifica che "se il partner è un Ente privato, deve svolgere attività senza scopo di lucro", ed alla lett. B aggiunge che "gli Enti organizzati in forma di società di capitali non possono presentare proposte progettuali". In definitiva, quindi: possiamo partecipare al bando? Possiamo presentare proposte progettuali? Possiamo essere sia capofila che partner?

Risposta

Tutti gli organismi di diritto privato coinvolti in qualità di capofila e/o partner devono svolgere attività senza scopo di lucro, fatta eccezione per enti e società regionali strumentali operanti nel settore di riferimento. Tale condizione si estende a tutti i soggetti coinvolti, anche se tramite accordo di partenariato / ATS.

In merito si precisa, tuttavia, che l'assenza di finalità lucrative attiene alle specifiche attività che l'ente realizzerebbe nell'ambito del progetto, piuttosto che alla natura stessa dell'ente, come dimostra il fatto che anche le organizzazioni no profit possono svolgere attività a carattere commerciale con proventi tassabili. Ne consegue, quindi, che anche nel caso degli enti no profit, l'assenza di finalità lucrative va ravvisata con riferimento alle singole attività. Ciò in quanto alla legittimazione alla partecipazione, discendente dall'appartenenza dell'Ente ad una delle categorie indicate nella nota, sotto la condizione essenziale che la partecipazione stessa sia nello specifico connotata dall'assenza di finalità lucrative, deve attribuirsi carattere assorbente rispetto alla forma societaria rivestita.

Pertanto, si può partecipare al bando presentando una proposta progettuale e si può scegliere di rivestire sia il ruolo di Capofila che quello di partner.

7) In quale parte del formulario inserire la descrizione del partenariato e precisamente i punti 1.1. /1.2 / 1.3 e il punto 2 sul gruppo di lavoro ed eventualmente è possibile aggiungere una scheda dove inserire tali punti, da allegare al formulario, ulteriore rispetto all'allegato 2?

Risposta

E' possibile inserire i partner coinvolti nella descrizione delle singole WPs, nella seconda Sezione del formulario. Peraltro, la compagine partenariale risulterà dalla presentazione dell'All.4 Modello di dichiarazione di intenti a costituire ATS. Non è possibile aggiungere schede o allegati al formulario.

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

A discrezione del soggetto proponente, all'interno del formulario si può descrivere sinteticamente il gruppo di lavoro anche attraverso una rappresentazione grafica (es. organigramma).

8) È possibile inserire partner al di fuori della regione che non hanno sede operativa e/o legale in Abruzzo?

Risposta

Non è possibile inserire partner di fuori regione in quanto l'art. 3, punto 7 prevede esplicitamente che "Possono partecipare al presente avviso i soggetti di cui all'art. 2 che possiedono i requisiti di seguito indicati, a pena di inammissibilità, che hanno sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo."